



**COMUNE DI PALU'**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Cari cittadini,

come anticipato nei mesi scorsi si pubblica di seguito l'informativa completa per il pagamento dell'imposta unica comunale (IUC), entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e composta da:

- Imposta municipale propria (IMU)
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
- Tassa sui rifiuti (TARI)

<b>IMU</b>	<p><b>QUALI SOGGETTI INTERESSA.</b> Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili.</p> <p><b>QUALI IMMOBILI RIGUARDA.</b> Fabbricati, aree fabbricabili e terreni. <b>L'IMU non si applica sull'abitazione principale</b>, ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7) e nel limite di una sola pertinenza per ciascuna categoria.</p> <p><b>ESENZIONI.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</li><li>- I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.</li></ul>
	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE.</b> Non è soggetta ad IMU ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p>Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>È equiparata, inoltre, all'abitazione principale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;</li></ul> <p>Per beneficiare di tali equiparazioni all'abitazione principale, è necessario presentare, <u>a pena di decadenza</u>, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<b>IMU</b>	<p><b>COME SI DETERMINA IL TRIBUTO</b></p> <p><b>BASE IMPONIBILE.</b> Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>160</b> per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;</li><li><b>140</b> per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</li><li><b>80</b> per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;</li><li><b>65</b> per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);</li><li><b>55</b> per i fabbricati della categoria catastale C/1.</li></ul> <p>Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p> <p>Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2014. Si consiglia comunque di fare riferimento alla delibera di G.C. n. del avente ad oggetto la determinazione del valore delle aree edificabili.</p> <p><b>ALIQUOTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È prevista la detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari;</li><li>- 10,6 per mille per le aree edificabili;</li></ul>

- 8,6 per mille per altri fabbricati abitativi;
- 8,1 per mille per altri fabbricati produttivi e commerciali;
- 10,6 per mille per altri fabbricati produttivi e commerciali inattivi;
- 7,6 per mille per i terreni agricoli;

**CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.** L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

**QUANDO E COME SI VERSA.** In due rate, scadenti il **16 giugno** e il **16 dicembre**, I versamenti devono essere eseguiti utilizzando il **modello F24** disponibili presso le banche e gli uffici postali con l'indicazione dei codici tributo sotto indicati e del **codice Comune G297 per i versamenti da effettuare al Comune di PALU'**. Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno è inferiore a € 12,00.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b>	3912	-
terreni	3914	-
aree fabbricabili	3916	-
altri fabbricati	3918	-
fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925 (quota stato)

**QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA.** Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili come definite ai fini dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

**COME SI DETERMINA IL TRIBUTO.** La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

**ALIQUOTE**

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazione principale	3,3 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1,00 ‰
Tutti gli altri immobili	0,00 ‰

**con l'applicazione delle seguenti detrazioni:**

- **Detrazione fissa di € 100 per le abitazioni principali e relative pertinenze con rendita catastale complessiva fino a € 400,00;**
- **Detrazione pari a € 50 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni.**

**Nota bene: gli utilizzatori di immobili (inquilini) non dovranno sostenere alcuna quota in quanto la categoria "altri immobili" è stata esentata dal pagamento della TASI.**

Solo per i fabbricati rurali strumentali nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del **15% dall'utilizzatore e dell' 85% dal possessore**, in base a due autonome obbligazioni tributarie. Nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**QUANDO E COME SI VERSA.** Il versamento della TASI deve essere effettuato in due rate:

- **16 ottobre** e il **16 dicembre.**

Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24. Il **codice del Comune di PALU' è G297.**

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

abitazione principale e pertinenze	3958
fabbricati rurali ad uso strumentale	3959

Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno è inferiore a € 12,00.

**TASI**

**QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.** La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello ministeriale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette

modificazioni.

## PROSPETTO DI CALCOLO TASI ANNO 2014

### ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Rendita catastale abitazione €. \_\_\_\_\_ + 5% x 160 = valore abitazione (A) €. \_\_\_\_\_

**Pertinenze abitazione principale cat. C/2, C/6, C/7 (max una unità per categoria)**

Somma rendite pertinenze €. \_\_\_\_\_ + 5% x 160 = valore pertinenze (B) €.

\_\_\_\_\_

Valore totale (A)+(B) €.

\_\_\_\_\_

Valore totale €. \_\_\_\_\_ x 3,3‰ = **TASI annuale ad aliquota comunale 2014 €.**

\_\_\_\_\_

- eventuali detrazioni = TASI DOVUTA ANNO 2014

€. \_\_\_\_\_

**1) 50% TASI da versare entro il 16 ottobre 2014**

€. \_\_\_\_\_

**2) 50% TASI da versare entro il 16 dicembre 2014 €.**

\_\_\_\_\_

### FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

Rendita o somma rendite €. \_\_\_\_\_ + 5% x 65 (se in categoria D) + 5% x 160 /se in categoria C)

Valore immobile/i €. \_\_\_\_\_ x 1‰ = **TASI annuale con aliquota 2014 €.**

\_\_\_\_\_

**50% TASI da versare entro il 16 ottobre 2014**

€. \_\_\_\_\_

**50% TASI da versare entro il 16 dicembre 2014 €.**

\_\_\_\_\_

**SE L'IMMOBILE E' OCCUPATO DA SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO: 15% OCCUPANTE;  
85% PROPRIETARIO**